



## **EMENDAMENTI DI PROROGA DI TERMINI SU DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

### **Sospensione gestioni associate**

#### Articolo xx

1. I termini di cui al comma 31-*ter*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono sospesi e in attesa della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si applica quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del presente articolo sono dirette ad assicurare il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa locale, attraverso un programma di riordino e rafforzamento del sistema delle autonomie locali, con particolare riguardo ai comuni di minore dimensione demografica, con la promozione delle unioni e fusioni di comuni.

3. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 22 in ordine al sindaco metropolitano, le città metropolitane possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree omogenee ai fini del miglior esercizio delle funzioni loro spettanti e di quelle dei comuni e delle unioni di comuni in esse ricomprese.».

*b)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 57 per le province interamente montane, le province possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree omogenee ai fini del miglior esercizio delle funzioni loro spettanti e di quelle dei comuni e delle loro unioni in esse ricompresi.».

*c)* al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consigli delle città metropolitane e delle province, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, approvano a decorrere dal 2016 e aggiornano annualmente un piano triennale, finalizzato alla individuazione delle unioni e delle fusioni considerate utili alla razionalizzazione dello svolgimento dei compiti propri dei comuni del rispettivo territorio. I consigli delle città metropolitane e delle province disciplinano modi e tempi della elaborazione preliminare e istruttoria del piano triennale, con riferimento alla fase delle proposte e delle consultazioni dei Comuni. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la regione, che deve esprimersi entro novanta giorni, decorsi i quali senza che la regione si sia pronunciata, il piano si intende da questa condiviso. Esso viene quindi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della Conferenza o dell'Assemblea dei sindaci, a

seconda che si tratti del piano di una città metropolitana o di una provincia. Entro novanta giorni dalla adozione definitiva del piano da parte della Conferenza o dell'Assemblea dei sindaci, per le ipotesi di fusione in esso ricomprese, le regioni provvedono a promuovere, secondo le rispettive leggi, i referendum previsti dall'articolo 131 della Costituzione. I comuni ricompresi nelle unioni individuate nel piano possono immediatamente procedere alla loro costituzione ai sensi di quanto previsto dalla presente legge ai commi da 104 a 115. I comuni ricompresi nel piano ai fini della loro fusione possono dare avvio al procedimento relativo nel rispetto di quanto previsto dai commi 116 e 117 della presente legge.».

### **Motivazione**

*La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non ancora intervenute.*

*Inoltre, l'impianto normativo attuale non consente di realizzare processi produttivi di riduzione certa della spesa e non sono comunque conseguibili e valutabili se non in un periodo medio, come riscontrato dalla stessa Corte dei Conti nell'audizione tenutasi il 1 dicembre 2015 presso la I Commissione della Camera dei Deputati.*

*Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali*

## **Proroga termini contratti a tempo determinato delle Città Metropolitane**

“I contratti di lavoro in essere ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2016”

### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a consentire la possibilità per le Province e le Città metropolitane di provvedere alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre il termine previsto, da ultimo, dal DL 78/2015, per le per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi.*

## **Proroga dei termini per la messa a norma degli edifici scolastici e degli asili nido**

x) Il termine stabilito, riguardo all’attuazione della normativa di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica, al comma 1 dall’art.10bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, è prorogato al 31 dicembre 2017 e deve intendersi riferito anche agli asili nido;

### **Motivazione**

*è in corso l’attivazione di importanti finanziamenti volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli asili nido. Appare opportuno, di conseguenza, allineare al periodo di pianificazione di tali interventi (2015/2017) tutti i termini in scadenza, sia quello già disposto dal comma 1 dell’art. 10bis del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, per gli edifici scolastici. Appare opportuno estendere tale previsione anche per gli asili nido .*

## **Proroga dei termini per le verifiche sismiche degli edifici scolastici e degli asili nido**

y) Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017

### **Motivazione**

*è in corso l'attivazione di importanti finanziamenti volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli asili nido. Appare opportuno, di conseguenza, allineare al periodo di pianificazione di tali interventi (2015/2017) tutti i termini in scadenza per gli edifici scolastici in relazione alle previste verifiche sismiche. Appare opportuno estendere tale previsione anche per gli asili nido .*

## **Proroga bandi per gare gas**

### **Art. ....**

“1. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 9 mesi per gli ambiti del quarto raggruppamento le cui date siano posteriori al 31 dicembre 2015, di 7 mesi per gli ambiti del quinto raggruppamento, di 3 mesi per gli ambiti del sesto raggruppamento, di 2 mesi per gli ambiti del settimo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all’articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all’articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Per gli ambiti del primo, secondo e terzo raggruppamento, i termini di cui al secondo periodo del comma 2 decorrono dal 1 gennaio 2016. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”

### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. La prima parte dell'emendamento proposto, introduce una modesta proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi che verranno a scadere nei primi mesi del 2016 e per i quali le stazioni appaltanti non hanno ancora provveduto a finalizzare i bandi di gara, anche al fine di evitare un'eccessiva sovrapposizione di gare nell'arco degli stessi mesi e quindi facilitare la partecipazione di più soggetti alle stesse gare. Per i primi tre gruppi di ambiti viene inoltre allineata alla nuova decorrenza il termine per l'esercizio del potere sostitutivo regionale.*

*La seconda parte della proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni, annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti – in maniera incoerente - l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze stanno determinando situazioni paradossali determinando situazioni disomogenee e sanzioni paradossali per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.*

*La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico delle Amministrazioni pubbliche.*

## **Proroga Centrali Uniche di Committenza**

Il termine di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, è fissato al 31 Gennaio 2016. Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque fatte salve”.

### **Motivazione**

*E' indispensabile prorogare al 31 gennaio 2016 il termine riguardante l'entrata in vigore dell'obbligatorietà per i comuni di acquisire beni, servizi e forniture attraverso le modalità di aggregazione di cui all'art 33 comma 3bis del codice contratti pubblici, sia per ragioni di coerenza legislativa in quanto verrà emanato il nuovo codice contratti pubblici, sia per valutare l'operatività dei 33 soggetti aggregatori che scatterà dal 1 gennaio 2016. L'emendamento ha altresì la finalità di fare salve tutte le procedure di gara avviate nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 dai Comuni non capoluogo di Provincia, che non hanno concluso il complesso processo obbligatorio di aggregazione necessario alla creazione di stazioni uniche appaltanti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, in vigore dal 1° novembre u.s.. E' inoltre un emendamento indispensabile per tutti quei Comuni fino a 10.000 abitanti, nelle more dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, che ripristina il limite dei 40.000 euro per gli acquisti cd in economia previsti dall'articolo 125 del codice dei Contratti.*

## **Sanzioni per violazioni del patto di stabilità per annualità pregresse derivanti da difformi interpretazioni di norme finanziarie**

Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

### **Motivazione**

*L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità solo agli enti che abbiano visto riconosciuto lo sforamento in anni successivi per effetto di sentenze della Corte dei Conti per non corretta imputazione delle poste nei capitoli di bilancio, per gli anni 2013 e 2014, a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie.*



## **Accantonamenti per copertura perdite società partecipate dai Comuni**

All'art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “per gli anni 2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole: “per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”
- b) alla lettera a), le parole “del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016” sono sostituite dalle seguenti: “del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017”;
- c) alla lettera b), le parole “al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017” sono sostituite dalle parole: “al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018”

### **Motivazione**

*L'emendamento propone di mantenere inalterata nel 2016 la quota che i Comuni sono tenuti ad accantonare in apposito fondo vincolato a fronte del risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo registrato dalle società in cui detengono partecipazioni, estendendo al 2018 il periodo di raggiungimento della più elevata percentuale.*

*Tale proposta normativa è finalizzata a non aggravare il peso dell'accantonamento per il 2016 e non produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.*

## **Dissesto**

### **Art. X. Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto**

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole : "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti : "Dall'anno 2012 al 2017" e le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017."

### **Motivazione**

*La norma proposta fa seguito ad analogha disposizione recata dal decreto-legge n. 174 del 2012, che ha a suo tempo previsto l'assegnazione di disponibilità finanziarie a favore degli enti locali che avevano dichiarato il dissesto finanziario dal 4 ottobre 2007 e sino all'entrata in vigore del predetto decreto-legge. La disposizione proposta prevede analoghe provvidenze finanziarie a favore degli enti locali che abbiano deliberato il dissesto finanziario a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 174 del 2012 e sino al 31 dicembre 2015. Le risorse a tale scopo destinate sono quelle previste per gli interventi in favore degli enti locali dissestati dagli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del TUEL, non utilizzate a fine esercizio dal Ministero dell'interno per gli anni 2015, 2016 e 2017.*

*La misura consiste in un'assegnazione finanziaria destinata all'incremento della massa attiva della liquidazione, da erogarsi in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica e considerando, in ogni caso, un limite massimo di 5.000 abitanti, onde evitare che gli enti di maggiore dimensione demografica assorbano pressoché interamente le risorse disponibili.*

*La norma proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il contributo sarà assegnato solo se a fine esercizio (per gli anni 2015, 2016 e 2017) dovesse riscontrarsi il parziale utilizzo della somma già destinata, annualmente, agli interventi in favore degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario, sulla base dell'accantonamento disposto dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con copertura nell'ambito degli stanziamenti ordinariamente assegnati agli enti locali, ossia all'interno delle somme già spettanti a Comuni e Province.*

## **Articolo X. Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis TUOEL**

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Motivazione**

*La proposta normativa ha la finalità di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi.*

*In particolare, il comma 412-bis prevede anticipazioni di liquidità a favore degli enti dissestati, in ciò richiamando analoghe operazioni finanziate per gli enti territoriali con il decreto legge n. 35/2013 e con successivi stanziamenti di risorse per gli anni 2014 e 2015.*

*La disposizione prevede che l'anticipazione venga destinata all'incremento della massa attiva di risanamento degli enti locali dissestati, sia a favore di quelli già destinatari di analoghe provvidenze sia a favore dei nuovi enti dissestati. Per tale finalità è previsto un contributo triennale (dal 2015 al 2017) pari ad un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2015 ed un analogo contributo triennale (dal 2016 al 2018) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 30 giugno 2015 o lo dichiareranno entro il 2019.*

*Il Ministero dell'interno concede ed eroga l'anticipazione di liquidità, effettuando la ripartizione in base alla massa passiva censita ed alla dimensione demografica. Le somme sono erogate all'ente locale che, in tempi molto brevi (30 giorni) deve metterle a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che - a sua volta - dovrà provvedere (entro 90 giorni) al pagamento dei debiti finanziati.*

*Le somme anticipate saranno poi restituite in base ad un piano di ammortamento (della durata massima ventennale) unitamente agli interessi.*

*Per gli ulteriori aspetti procedurali di dettaglio si rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del TUEL.*

*La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed erogata utilizza lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.*

*La possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario nasce dall'esiguo numero di enti che, al 30 ottobre 2015, hanno chiesto l'accesso al Fondo de quo ai sensi dell'articolo 243-bis TUOEL, nonché dall'ormai consolidata diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*

## **Proroga della riscossione locale**

Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ».

### **Motivazione**

*Nelle more di una più ampia revisione del sistema della riscossione locale, si rende necessario prorogare il termine del 31 dicembre 2015, per consentire ai Comuni di continuare ad avvalersi fino al 30 giugno 2016 dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali.*

## **Proroga termine delibere aliquote e tariffe dei tributi locali**

Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, limitatamente, ai fini dell'IMU e della Tasi, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n.147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.

### **Motivazione**

*La proposta di emendamento mira a rendere efficaci le delibere approvate dai Comuni fino al 30 settembre - oltre i termini previsti ordinariamente per l'anno 2015 (30 luglio) - nella sola parte in cui dispongono variazioni di aliquota o istituzione di tributi comunali per le fattispecie non esentate dalla Legge di stabilità 2016 e a condizione che siano state validamente inviate, ai fini della pubblicazione, sul Portale del federalismo fiscale entro il 21 ottobre 2015.*

*L'assenza di proroga del termine in questione mette in grave difficoltà circa 700 enti locali, circa 100 dei quali interessati alla tornata elettorale del maggio-giugno 2015, anche con riferimento a tributi, quali la componente rifiuti della IUC, che sono regolati sulla base di piani economico finanziari spesso di ambito sovracomunale, con l'obbligo normativo alla copertura integrale dei costi attraverso le tariffe del tributo.*

## **Proroga termine per la restituzione del questionario per i Fabbisogni standard**

Il termine per la restituzione del questionario unico per i comuni, le Unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario, di cui al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 22 dicembre 2014, è prorogato al 31 gennaio 2016.

### **Motivazione**

*La proroga del termine al 31 gennaio 2016 per l'invio al SOSE dei questionari dei fabbisogni standard è necessaria per garantire ai comuni che hanno riscontrato difficoltà o hanno commesso irregolarità nella compilazione dei questionari, la possibilità di provvedere alla compilazione medesima "congelando" la sanzione del blocco delle assegnazioni del Ministero dell'Interno fino al 31 gennaio 2016.*